

1 - Bonus bebè 2017: consiste in un assegno di 80 euro al mese (960,00 euro all'anno) per ciascun figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 per la durata massima di 3 anni di età.

A chi spetta. L'assegno è partito dall'1 gennaio 2015 per le neomamme e famiglie adottive con ISEE sotto i 25mila euro mentre per le famiglie a basso reddito fino a 7mila euro l'importo dell'assegno è raddoppiato e passa da 80 a 160 euro.

Come richiederla. I genitori in possesso dei requisiti devono presentare domanda compilando l'apposito modulo INPS assegno di natalità - bonus bebè e presentare la richiesta:

- andando su www.inps.it - **Servizi on line**. Prima però bisogna attivare un PIN personale;
- chiamando il numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164 (numero per cellulari);
- attraverso i patronati.

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore affidato o adottato nel nucleo familiare. In caso di affido temporaneo, la domanda può essere presentata dall'affidatario entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.

2 - Premio alla nascita o premio mamma domani: è la novità del 2017. Il bonus mamme domani o "premio alla nascita" è stato approvato nella legge di stabilità 2017 firmata dal Senato lo scorso 7 dicembre.

E' un premio una tantum da 800 euro per le future mamme al settimo mese di gravidanza. Valido dal 1° gennaio 2017.

A chi spetta.

Non ha vincoli ISEE.

Gli eventi che danno diritto al bonus sono:

- l'adozione nazionale o internazionale di un minorenni,
- l'affidamento preadottivo nazionale o internazionale,
- il parto anche se antecedente all'inizio dell'8° mese,
- il compimento del 7° mese di gravidanza.

Le mamme devono avere residenza in Italia, cittadinanza italiana o comunitaria o status di rifugiato politico e protezione sussidiaria o permesso di soggiorno Ue di lungo periodo o carta di soggiorno per familiari di cittadini Ue.

A quanto ammonta. 800 euro una tantum.

Come richiederlo. Occorre presentare domanda dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente **entro un anno dal verificarsi dell'evento** (nascita, adozione o affidamento).

La richiesta va corredata con certificato medico di uno specialista del Servizio sanitario nazionale, che attesta la data presunta del parto.

La domanda può essere presentata online all'INPS con il PIN attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

3 - Assegno di maternità 2017 dello Stato:

Requisiti

I requisiti generali richiesti per il diritto all'assegno di maternità di Stato sono la residenza in Italia e la cittadinanza italiana o di uno stato dell'Unione europea. Ai cittadini extracomunitari è richiesto il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Per la madre sono previsti i seguenti requisiti:

- se lavoratrice, deve avere almeno tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i nove mesi precedenti il parto o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione nazionale, affidamento preadottivo, oppure in Italia in caso di adozione internazionale;
- se ha lavorato almeno tre mesi e perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il lasso di tempo compreso tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell'effettivo ingresso in famiglia del bambino, in caso di adozione o affidamento, non deve superare né il periodo delle prestazioni godute né i nove mesi;
- se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro, deve poter far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai nove mesi antecedenti al parto.

Per il padre sono previsti i seguenti requisiti:

- in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, al momento dell'abbandono o dell'affidamento esclusivo deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
- se è affidatario preadottivo, in caso di separazione dei coniugi avvenuta durante la procedura di affidamento preadottivo, al momento dell'affidamento deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
- se è padre adottante, nel caso di adozione senza affidamento durante la separazione dei coniugi, al momento dell'adozione deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
- se è padre adottante non coniugato, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, al momento dell'adozione deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;

- se ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, in caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria preadottiva, al momento della domanda, sono necessari il regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o del coniuge della deceduta, la presenza del minore presso la sua famiglia anagrafica, la potestà sul minore, il non affidamento del minore presso terzi e che la donna deceduta non abbia già usufruito dell'assegno.

In quest'ultimo caso non sono richiesti i requisiti sia dei tre mesi di contributi tra i 18 e i nove mesi precedenti e sia della perdita del diritto da non più di nove mesi a prestazioni previdenziali o assistenziali, in quanto **il diritto all'assegno deriva dalla madre o donna deceduta.**

Come presentare la domanda. La domanda per l'assegno di maternità dello Stato deve essere presentata alla sede INPS di competenza, anche tramite Patronato. Per approfondire vedi il sito dell'INPS

4 - L'assegno di maternità di base:

L'assegno di maternità di base, anche detto "Assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51).

A chi è rivolto

Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a **cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri** in possesso di titolo di soggiorno (per la specifica della tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al proprio comune di residenza). L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito.

I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Come funziona

La domanda va presentata al **comune di residenza** al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione delle prestazioni (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), **entro sei mesi** dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.

L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.

L'importo dell'assegno è **rivalutato ogni anno** per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. L'Istituto pubblica ogni anno l'importo nella circolare sui salari medi convenzionali.